



COMUNE DI CASTAGNARO

PROVINCIA DI VERONA

Via D. Alighieri 210 – C.A.P. 37043 - Codice Fiscale 82005890239 - Partita I.V.A. 01640550230

IL SEGRETARIO COMUNALE

ORDINANZA N. 1/2021

OGGETTO: Divieto di fermata su parte di Via Stazione: da civico 311 a intersezione con Via F. Cusinati.-

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto che il 14 Settembre 2020 hanno avuto inizio le attività didattiche delle scuole;

Considerata l'esigenza di dover evitare gli assembramenti, scaglionare gli ingressi e permettere l'accesso degli studenti della Scuola Secondaria di primo grado "I. Nievo" in sicurezza;

Considerata inoltre l'esigenza di garantire il transito in sicurezza dei mezzi adibiti al trasporto scolastico;

Considerato che la presenza di auto in transito e in sosta sul tratto di Via Stazione adiacente alla Scuola Secondaria di primo grado "I. Nievo" negli orari di entrata e uscita degli studenti crea ostacolo e pericolo al transito dei mezzi adibiti al trasporto scolastico;

Preso atto, alla luce delle motivazioni sopra richiamate, della necessità di intervenire;

Ritenuto quindi opportuno dover regolamentare la sosta ed il traffico dei veicoli su tale tratto di Via Stazione;

Ritenuto opportuno adottare provvedimenti temporanei alla viabilità e la necessità, a tutela della pubblica incolumità, di dovere disciplinare la circolazione stradale e comunque predisporre tutte le misure atte ad evitare pericoli ed incidenti a cose e persone, al fine di rendere sicura ed agevole sia la sosta e la circolazione veicolare e pedonale;

Richiamata la comunicazione di avvio del procedimento relativo a Divieto di fermata su parte di Via Stazione: da civico 311 a intersezione con Via F. Cusinati prot. n. 9426 del 14.12.2020, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line a far data dal 14.12.2020;

Considerato che tutti i soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in Associazioni o Comitati, cui possa derivare un pregiudizio dall'attuazione del provvedimento, hanno avuto facoltà di intervenire nel procedimento, presentare memorie scritte, documenti e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio entro e non oltre il 31.12.2020;

Visto che non sono pervenute istanze in tal senso;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del vigente codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Vista la direttiva 24 ottobre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301) emanata dal Ministero dei LL.PP., avente per oggetto: «Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione».

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, che all'art. 12 c. 5 testualmente recita: "Il Segretario Comunale può sottoscrivere tutti gli atti di competenza dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 97 del Tuel, in caso di assenza degli stessi o comunque laddove la materia non sia stata assegnata ad alcun responsabile";

Visto il codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

A far data da Lunedì 14.12.2020 è istituito il divieto di fermata su parte di Via Stazione: da civico 311 a intersezione con Via F. Cusinati.

Che l'Ufficio Tecnico Comunale provveda all'apposizione della segnaletica necessaria.

Il personale dell'Ufficio di Polizia locale, dell'Ufficio tecnico e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE PER IL PRESENTE ATTO:

La pubblicazione all'albo pretorio on line nonché sul sito web del Comune.

La comunicazione ai Comandi Stazione Carabinieri di Castagnaro e al Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Legnago.

La revoca di ogni altro provvedimento approvato in precedenza e che sia in contrasto con la presente Ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

o in alternativa

entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Meletti, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Castagnaro, con sede nel Comune di Castagnaro in Via D. Alighieri 210; presso tale Ufficio potranno essere visionati tutti gli atti relativi al procedimento in questione.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della strada.

Castagnaro, li 8 GEN. 2021


IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Cirillo